



Ufficio stampa

Rassegna stampa

venerdì 1 marzo 2013

Il Resto del Carlino Bologna

QS: Lavinese, Lanzarini e Rabbi sono una coppia d'argento 01/03/13 Sport	3
Il nuovo futuro dell'ospedale di San Giovanni 01/03/13 Sanità, sociale e servizi per l'infanzia	4
Anzola, il caso di Sara: «Il giudice mi ha reintegrato Ma a tre mesi dalla sentenza sono ancora senza lavoro» 01/03/13 Cronaca	5

Il Sole 24 Ore

Imu per le imprese, rischio raddoppio 01/03/13 Pubblica amministrazione	6
Così il Fisco penalizza il mattone «produttivo» 01/03/13 Pubblica amministrazione	8
La riserva statale «ignora» l'utilizzo dell'immobile 01/03/13 Pubblica amministrazione	9
«Patti» decentrati, nullità selettiva 01/03/13 Pubblica amministrazione	11
Relazione di fine mandato nei 667 Comuni al voto 01/03/13 Pubblica amministrazione	12
Pubblico impiego, si rischia il blocco degli aumenti 01/03/13 Pubblica amministrazione	13
L'Enit rilancia sul portale Italia.it 01/03/13 Pubblica amministrazione	14

Italia Oggi

Pa, braccio di ferro Monti-Grilli 01/03/13 Pubblica amministrazione	15
Patto 2012, certificazioni entro il 31/3 01/03/13 Pubblica amministrazione	16
Le gare per i servizi di tesoreria vanno deserte 01/03/13 Pubblica amministrazione	17
Pubblicità stradale con gara 01/03/13 Pubblica amministrazione	18
Legalità, regioni spalle al muro 01/03/13 Pubblica amministrazione	19
Segretario comunale responsabile anticorruzione 01/03/13 Pubblica amministrazione	20
Case storiche, fondi ai comuni 01/03/13 Pubblica amministrazione	21
La Fondazione Sud stanza 2,4 milioni per i detenuti 01/03/13 Pubblica amministrazione	22
AGEVOLAZIONI IN PILLOLE 01/03/13 Pubblica amministrazione	23
Abruzzo, 4,9 mln per il rinnovamento dei villaggi rurali 01/03/13 Pubblica amministrazione	24
Assessori, gettoni variabili 01/03/13 Pubblica amministrazione	25
Enti e partecipate, conti unici 01/03/13 Pubblica amministrazione	26
Immobili storici, imposte ipocatastali in misura proporzionale 01/03/13 Pubblica amministrazione	27

Da sinistra,
 Cristian Marzocchi
 e Alberto Govoni



Pianeta bocce Spettacolo al Gp Città di Anzola
**Lavinese, Lanzarini e Rabbi
 sono una coppia d'argento**

Corrado Breviglieri
 * Bologna

SE QUESTO può servire a mo' di consolazione, sono stati ben tre gli ex bolognesi protagonisti dei due raid vincenti compiuti dalle coppie reggiane all'ombra delle Due Torri. Nel primo caso si tratta di Daniel Tarantino (categoria A), che dopo essersi già imposto con quattro bocce a disposizione sulle corsie della Lavinese, società da cui si era appena congedato, è riuscito a fare di nuovo il vuoto nella regionale organizzata dall'Anzolese, centrando la terza vittoria con Luca Cavazzuti. Tutto questo dopo essere approdato in semifinale battendo sul filo di lana (12-11) l'ex partner Luca Nadini (categoria A) di Budrio, affiancato dal suo nuovo raffatore Fabio Cedrini (categoria A). Dopo lo scampato pericolo, la nuova formazione di punta di Rubiera ha avuto vita facile sia con i padroni di casa Renzo Sabatini e Paolo Armaroli (categoria B) che con Adriano Lanzarini e Germano Rabbi (categoria C), sconfitti rispettivamente per 12-5 e 12-2. **26° Gran Premio Città di Anzola**, categorie A, B, C, D (179 coppie), 1° Cavazzuti-Tarantino (Rubierese, Reggio Emilia); 2° Lanzarini-Rabbi (Lavinese); 3° Armaroli-Sabatini (Anzolese); 4° De Franceschi-Bondi (Casalecchiese).

Sullo slancio Cavazzuti e Tarantino sono approdati il giorno successivo nei quarti dell'altra gara regionale organizzata dalla Benassi 2 Torri Pulizie, dove la loro striscia vincente è stata però interrotta dagli altri due ex Cristian Marzocchi e Alberto Govoni (categoria A), soccombendo per 6-12. Questi ultimi hanno concesso solo il punto della bandiera a Palladino e Mauro Maccaferri (categoria B) e quattro a Mario Bambi e Antonio Trombetti (categoria C).

16° Trofeo Socciofila, categorie A, B, C, D (272 coppie): 1° Marzocchi-Govoni (Bucco Magico, Reggio Emilia); 2° Bambi-Trombetti (Asbid Imolese Aepi); 3° Maccaferri-Palladino (Corlese, Modena); 4° Nasci-Savini (Primavera).

A parziale compensazione di questi due passaggi a vuoto interni, i soliti mattatori Emanuele Simonini e Andrea Xella (categoria B) si sono aggiudicati la gara provinciale serale della Nonantolana, mettendo così in bacheca il loro quinto oro stagionale. Tutto questo dopo avere compiuto un autentico capolavoro in semifinale, al termine della quale hanno battuto i padroni di casa Dino Zoboli e Gianni Piccinini (12-9), che la settimana precedente si erano imposti nella gara regionale dell'Avis di Bologna.

Trofeo Papi Ziosi Annovi, categorie B, C, D (126 coppie), 1° Simonini-Xella (Italia Nuova); 2° Sighimolfi-Corticelli (Nonantolana, Modena); 3° Zoboli-Piccinini (Nonantolana, Modena); 4° Cassanelli-Antoniani (Castelnovese, Modena).

A sua volta l'ex alliere delle Caserme Rosse Adriano Taddia, passato di recente alla Centese, ha messo in fila ben 133 avversari nel 18° Trofeo Caravita di Argenta.

Il nuovo futuro dell'ospedale di San Giovanni

In consiglio la riorganizzazione dei servizi. L'Ausl: «La qualità non diminuirà»

— SAN GIOVANNI IN PERSICETO —

BUONE notizie per il Santissimo Salvatore, l'ospedale di San Giovanni in Persiceto che continuerà l'attività sanitaria seppur con un'altra modulazione. Ultimante si vociferava di un forte ridimensionamento. Se ne è parlato l'altra sera in occasione del consiglio dell'Unione Terre d'acqua. Una seduta aperta, dedicata ai servizi sanitari del Distretto pianura ovest e alle prospettive di riorganizzazione. Presenti Francesco Ripa Di Meana, direttore generale dell'Ausl Bologna, Massimo Annicchiario, direttore sanitario Ausl Bologna e Renato Mazzuca, vicepresidente Unione Terre d'acqua e sindaco di Persiceto. Il primo cittadino ha ribadito che il Santissimo Salvatore «rimane un ospedale che si caratterizza per le sue specifiche internistiche e riabilitative. E riorganizza le attività chirurgiche sfruttando i percorsi che assicurano al cittadino il miglior intervento, la migliore équipe e la struttura adeguata. Organizza poi l'assistenza infermieristica per intensità di cure, mantiene il Pronto

soccorso aperto 24 ore su 24 e ospiterà in futuro anche la dialisi di Crevalcore. Insomma la qualità non mancherà, grazie in particolar modo ai professionisti che vi lavorano e che sono la vera linfa vitale della nostra sanità».

RIPA DI Meana ha ribadito che «la struttura degli ospedali di pro-

vincia non sarà toccata per ora, ma aspettiamo indicazioni nazionali e regionali. Quello che stiamo facendo, più in generale è organizzare ogni ospedale per intensità di cura, non penalizzando l'offerta per i pazienti, ma utilizzando i letti in modo da ridurre gli sprechi. Stiamo lavorando sull'organizzazione degli ospedali in rete, a Bologna e provin-

cia. Cerchiamo di portare avanti risparmi strutturali non casuali, proprio per non colpire i servizi». In buona sostanza dalla serata è emerso che il tema dell'assistenza ospedaliera è composto da tanti momenti: domiciliari, ambulatoriali, ospedalieri, ognuno di pari importanza, ognuno con profonde differenze. Un tempo per molte malattie era in-


dispensabile il ricovero, oggi vengono trattate a casa o ambulatorialmente o in day hospital, con brevissima degenza. Ieri molte malattie non venivano diagnosticate o non avevano terapia. Ma adesso sì, in ospedali con alta dotazione assistenziale. «L'ospedale di Persiceto — ha aggiunto Mazzuca — non può più avere oggi la sua funzione storica: ovvero dove si accettava la grande maggioranza della patologia che richiedeva ricovero. Ma diventerà un luogo attrezzato per il trattamento di tante specialità. Come ricovero giornaliero per alcuni giorni per la chirurgia, dando servizi prevalentemente a post acuti e sulla riabilitazione. L'ospedale di Persiceto non tratterà gli interventi chirurgici ritenuti a rischio per la patologia in sé o per la presenza in quel paziente di altre malattie importanti. Non tratterà diverse malattie internistiche che possono o essere curate a casa, in ambulatorio o richiedono assistenza con alta tecnologia e specializzazione. Ed è giusto per la nostra salute che sia così».

Pier Luigi Trombetta



La delegazione di Funo di Argelato alla Fashion Fair in Polonia, punto di riferimento per l'Est Europa

Pagina 23



Anzola, il caso di Sara: «Il giudice mi ha reintegrato Ma a tre mesi dalla sentenza sono ancora senza lavoro»

—ANZOLA—

A 58 ANNI trovarsi improvvisamente senza impiego. E' quanto capitato a Sara Stefanutti di Castelfranco. Dopo 21 anni di lavoro a Ricci Casa nel Bolognese nel febbraio dell'anno scorso il responsabile del personale ha avvisato i dipendenti che il discount dell'arredo Mobdi che fa parte di Ricci Casa (e dove era stata trasferita) avrebbe chiuso i battenti ma i dipendenti sarebbero riassorbiti dalla sede storica a Crespellano o in quella nuova di Modena. «Io lavoravo con contratto part-time che includeva anche due domeniche al mese — racconta —. Al ritorno dalle ferie che ho dovuto smaltire,

mi hanno però proposto un contratto a tempo pieno con tutte le domeniche al lavoro. Io ero disposta ad aumentare le ore, non le domeniche. Da lì è scattato il licenziamento dal primo agosto. Mi sono rivolta alla Cgil e all'avvocato Alberto Piccinini ed il 19 novembre scorso c'è stata la sentenza di reintegro. Ma Ricci Casa non mi ha più chiamato. Allora, dato che la legge Fornero non è chiara, il mio avvocato ha fatto sapere che potevamo optare per l'indennità sostitutiva pari a circa 44mila euro. Ma non è successo nulla se non che Ricci Casa, tramite l'avvocato Dario Franceschini, ha presentato ricorso notificato fuori tempo». Interpellato, Franceschini ha detto che entro alcuni giorni farà avere una proposta a Stefanutti.



Fisco e aziende. La disposizione prevista dal Dl «Salva-Italia», insieme alle altre novità, può portare a incrementi fra il 50 e il 100 per cento

Imu per le imprese, rischio raddoppio

Nel 2013 cresce ancora dell'8,3% la base imponibile su capannoni industriali e alberghi

Gianni Trovati

MILANO

Per l'**Imu di industrie e alberghi** il 2013 porta un altro scalino, che risale al decreto «Salva-Italia» di fine 2011 e che da quest'anno farà salire ulteriormente il carico fiscale sul mattone. Il rincaro minimo sarà dell'8,3% rispetto a quanto pagato nel 2012 e colpirà tutti gli immobili che il Catasto inserisce nella categoria D. Si tratta di opifici e fabbricati industriali, alberghi, ma anche teatri, case di cura e centri sportivi: in questa categoria si salvano solo gli immobili di banche e assicurazioni, che seguono una regola a sé (e hanno già assorbito tutti i loro aumenti nel 2012). A beneficiare del gettito aggiuntivo sarà comunque in larghissima parte lo Stato, a cui da quest'anno va l'intera Imu calcolata ad aliquota standard sugli immobili di questa categoria, mentre per i Comuni il beneficio sarà limitato e solo eventuale, e dipenderà dall'applicazione o meno dell'aliquota addizionale (fino al 3 per mille) loro riservata.

Il meccanismo è lo stesso che ha generato una fetta significativa dei rincari l'anno scorso nel passaggio dall'Ici all'Imu, vale a dire il rigonfiamento delle basi imponibili. Lo «scalino» interviene, infatti, sul moltiplicatore con cui si calcola il valore fiscale dell'immobile, e che per il mattone di categoria D (banche e assicurazioni escluse, appunto), era già passato l'anno scorso da 50 a 60, con un incremento del 20 per

cento. Da quest'anno, il moltiplicatore diventa 65 (come ha previsto la correzione parlamentare all'articolo 13, comma 4 lettera d) del Dl 201/2011, con un altro rincaro dell'8,3 per cento. Attenzione, però: questo aumento è solo una prima base comune per tutti, perché il pacchetto delle novità nel passaggio dalle regole 2012 a quelle 2013 dipende dalla situazione di ogni Comune, e può arrivare anche al raddoppio abbondante dell'imposta nei Comuni che prevedevano sconti oggi vietati.

L'aumento automatico e linea-

LA DESTINAZIONE

Il maggior gettito andrà quasi interamente al bilancio statale. Per i Comuni effetti solo per l'eventuale addizionale

re del valore fiscale su cui si calcola l'Imu è infatti solo uno degli interventi che hanno modificato l'imposta per quest'anno. La rivoluzione più significativa è quella sulla destinazione del gettito, che in base alla legge di stabilità va allo Stato nella parte calcolata ad aliquota standard e lascia ai Comuni solo quello prodotto dall'eventuale applicazione dell'addizionale fino al 3 per mille. Non si tratta, però, solo di una questione di "destinatari" delle risorse: la nuova geografia del gettito, prima di tutto, fa scomparire in automatico gli sconti che i Comuni

avevano previsto (spesso fin dai tempi dell'Ici) per alcune attività industriali, per esempio nel caso di insediamento di nuove attività produttive. L'Imu 2012 permetteva di applicare un'aliquota anche del 4 per mille, quindi inferiore al livello minimo di legge del 4,6 per mille: nel 2012, invece, non si potrà scendere in nessun caso sotto lo standard del 7,6 per mille, perché le richieste potranno solo aumentare (fino al 10,6 per mille) e mai diminuire. E, visti anche i nuovi tagli ai fondi, non saranno pochi i Comuni che imboccheranno la via per l'aumento, soprattutto nei casi in cui capannoni e alberghi offrono una parte consistente della base imponibile (per esempio nei Comuni medio-piccoli con aree industriali, oppure in zone turistiche) e, di conseguenza, la loro destinazione allo Stato stralcia una fetta importante delle entrate.

La grafica qui a fianco riassume gli effetti concreti delle novità (sulla base di valori fiscali indicativi, perché le tariffe d'estimo cambiano ovviamente da Comune a Comune): l'aumento minimo sarà dell'8,3% (+41,1% rispetto all'Ici 2011 ad aliquota massima), ma con l'introduzione ex novo dell'addizionale si può arrivare ad aumenti del 51,1% (+96,9% rispetto all'Ici). Rincari ancor più consistenti si registreranno nei casi in cui il sindaco applicava degli sconti che oggi sono stati cancellati per legge.

@giannitrovati

gianni.trovati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'evoluzione dell'imposta

Le richieste per due tipologie di immobili di categoria D nel passaggio dall'Ici all'Imu

	Ici 2011	Imu 2012	Imu 2013	Differenza %	
				2013/2012	2013/2011
IMMOBILI DI CATEGORIA D: SUPERFICIE QUADRATA DI AREA INDUSTRIALE					
COMUNE A					
Aliquota 2011: 7 per mille Aliquota 2012: 7,6 per mille Aliquota 2013: 7,6 per mille	16.140	21.028	22.780	8,3	41,1
COMUNE B					
Aliquota 2011: 7 per mille Aliquota 2012: 7,6 per mille Aliquota 2013: 7,6 per mille + 0,3 per mille addizionale	16.140	21.028	31.772	51,1	96,9
COMUNE C					
Aliquota 2011: 4 per mille Aliquota 2012: 4 per mille Aliquota 2013: 7,6 per mille	9.223	11.067	22.780	105,8	147,0
IMMOBILI DI CATEGORIA D: SUPERFICIE QUADRATA DI CENTRO STORICO					
COMUNE A					
Aliquota 2011: 7 per mille Aliquota 2012: 7,6 per mille Aliquota 2013: 7,6 per mille	14.526	18.925	20.502	8,3	41,1
COMUNE B					
Aliquota 2011: 7 per mille Aliquota 2012: 7,6 per mille Aliquota 2013: 7,6 per mille + 0,3 per mille addizionale	14.526	18.925	28.595	51,1	96,9
COMUNE C					
Aliquota 2011: 4 per mille Aliquota 2012: 4 per mille Aliquota 2013: 7,6 per mille	8.300	9.961	20.502	105,8	147,0

CONTROSENSI

Così il Fisco penalizza il mattone «produttivo»

di **Luigi Lovecchio**

La previsione della riserva statale dell'Imu sugli immobili di categoria D appare indubbiamente contrastante con i fondamentali dell'imposta comunale. Nell'Imu, infatti, i beni d'impresa dovrebbero essere agevolati e non penalizzati dalle aliquote del tributo. Questo perché per questi immobili l'imposta patrimoniale si aggiunge alle ordinarie imposte sui redditi. Per questa ragione, l'articolo 13 del decreto «Salva-Italia» prevedeva la facoltà dei Comuni di ridurre l'aliquota sino al 4 per mille. Con la legge di stabilità è al contrario facile concludere che, mentre le riduzioni sotto al 7,6 per mille sono vietate, gli aumenti di aliquota fino al massimo di legge saranno probabili.

Certo, con l'abolizione dell'imposta statale sulla generalità degli immobili diversi dall'abitazione principale si aprono spazi per ridurre l'aliquota sui beni d'impresa diversi dalla categoria D. Senza contare che l'introduzione di una compartecipazione statale è certamente preferibile all'istituzione di un nuovo tributo patrimoniale erariale. Sarebbe però il caso di riflettere sulla possibilità di ripensare l'imposta in termini meno distorsivi. Allo stato attuale, il tributo comunale tende a penalizzare gli utilizzi produttivi degli immobili a tutto vantaggio degli utilizzi improduttivi. Si pensi, da un lato, agli immobili locati e ai beni d'impresa, dall'altro, agli immobili tenuti a disposizione. A parità di aliquota, questi ultimi sono favoriti perché su di essi non grava l'Irpef. Perché non pensare alla reintroduzione dell'imposta sui redditi per i fabbricati inutilizzati, liberando così risorse per ridurre l'imposizione patrimoniale sui beni produttivi?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 17

La divisione delle entrate. Il perimetro di riferimento

La riserva statale «ignora» l'utilizzo dell'immobile

❖ A partire da quest'anno, per gli **immobili** «ad uso produttivo di categoria catastale D» è istituita una quota d'imposta erariale che grava sul gettito dell'Imu calcolato all'aliquota standard del 7,6 per mille. I **Comuni** conservano l'ordinario potere di elevare l'aliquota sino al 10,3 per mille. In tal caso, tutto l'extragettito rispetto all'aliquota di base resta all'ente locale. Questa facoltà è prevista per i Comuni con elevata intensità di insediamenti turistici (alberghi) o industriali (stabilimenti),

nei quali la riserva statale avrebbe determinato una consistente caduta di gettito. I Comuni non possono invece ridurre l'aliquota base, perché non possono disporre di un gettito riservato all'Erario. La disposizione è col-

L'ECCEZIONE

Per i fabbricati rurali le Finanze sostengono l'applicazione della regola: ma questo non pare possibile con un'aliquota del 2 per mille

locata al di fuori della disciplina Imu. Per questo motivo, la nuova quota statale ha natura assimilabile ad un sorta di compartecipazione erariale al gettito di un tributo comunale.

Non è chiara la definizione del perimetro oggettivo della riserva. La norma menziona infatti gli immobili «ad uso produttivo», ma la locuzione non identifica con precisione la categoria D, che è invece riferita agli immobili «a destinazione speciale». Da qui il dubbio se la riserva si applichi per tutta la categoria D o solo

per le unità che appunto adibite a uso produttivo. È evidente che, se la risposta corretta fosse quest'ultima, occorrerebbe in primo luogo definire cosa si intende per uso produttivo (di beni e servizi?) e quindi identificare in concreto quali immobili realizzano questa definizione.

Le questioni da risolvere sarebbero molteplici. Si pensi ad esempio agli alberghi. Bisognerebbe stabilire se l'attività consiste in una prestazione o in una produzione di servizi. Nella frequente ipotesi in cui il proprietario è diverso dall'utilizzatore, il primo dovrebbe accertare l'attività esercitata dal secondo, per capire se la quota erariale è dovuta oppure no. Gli immobili D inutilizzati, invece, dovrebbero ritenersi esclusi dalla riserva statale.

Sembra invece più corretto so-

stenere che, sebbene impropriamente, la legge di stabilità 2013 abbia inteso far riferimento all'intera categoria catastale D. In primo luogo, vale ricordare la concezione dell'Imu come imposta su base catastale, come era l'Ici; in quest'ottica, ai fini Imu rilevano in linea di principio le risultanze catastali, anche quando in contrasto con le destinazioni d'uso effettive. Dovendo effettuare la stima del gettito derivante dalla nuova compartecipazione, è verosimile ritenere che essa sia stata effettuata tenendo conto di tutti i fabbricati D. È infine evidente che in questo modo si semplifica la gestione dell'imposta.

Per i fabbricati D0, qualificabili come rurali strumentali, si è dell'avviso che la riserva statale non si applichi, contrariamente a quanto affermato dalle Finanze.

Per questi immobili, infatti, l'aliquota di legge è il 2 per mille, non il 7,6. Né d'altra parte pare ragionevole affermare che una mera riserva di gettito in favore dello Stato possa tradursi nella elevazione dell'aliquota di legge dell'Imu.

Resta il problema degli immobili D, posseduti dai Comuni, ubicati sul loro territorio e non destinati a compiti istituzionali. Su questi beni, anche sulla base di indicazioni ministeriali per ora non formalizzate, sembra che la riserva statale sia dovuta. L'unica eccezione proponibile potrebbe consistere nel sostenere che, in presenza di identità tra soggetto attivo e soggetto passivo della pretesa, l'obbligazione tributaria si estingue per confusione.

Lu. Lo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'Anci sulla riforma Brunetta

«Patti» decentrati, nullità selettiva

Il mancato adeguamento dei contratti decentrati alle regole della riforma Brunetta determina una "nullità selettiva", che riguarda solo le clausole in contrasto con la stessa riforma. In questo caso, l'amministrazione può procedere unilateralmente all'adeguamento, ma solo sulle materie su cui non si è raggiunto l'accordo ed esclusivamente per «assicurare continuità e migliore svolgimento della funzione pubblica». Anche dopo l'eventuale atto unilaterale, gli enti devono provare periodicamente a riaprire il dialogo con i sindacati, per arrivare a una «definizione consensuale» delle regole.

Con una nota interpretativa diffusa ieri, l'Anci è intervenuta sulla questione dei contratti integrativi "a rischio nullità" per il fatto di non essere stati allineati con la riforma del Pubblico impiego. Le regole scritte nel «decreto Brunetta» (Dlgs 150/2009) hanno infatti sottratto alla contrattazione una serie di materie, in particolare quelle che riguardano l'organizzazione degli uffici (affidate alla competenza esclusiva dei dirigenti), imponendo a Regioni ed enti locali di adeguare le loro intese decentrate entro il 31 dicembre 2012.

Il termine, frutto già di una proroga annuale, è scaduto senza che in molte amministrazioni territoriali si ridisegnassero gli accordi già in vigore nel novembre 2009, che per questo motivo possono decadere. L'inefficacia, secondo i tecnici dell'Associazione dei Comuni riguarderebbe solo le clausole non in linea con la riforma, e non l'intero contratto (che altrimenti trascinerebbe con sé anche le indennità disciplinate solo in sede decentrata). In base alla lettera della legge (articolo 40, comma 3-quinquies, del Dlgs 165/2001), l'illegittimità parziale riguarderebbe solo le intese che conservano clausole difformi anche dopo il rinnovo, ma l'Anci invoca il principio di «conservazione degli atti giuridici» per estenderlo anche ai casi di mancato adeguamento *tout court*.

Alcuni enti hanno avviato azioni unilaterali per cambiare i contratti decentrati, e l'Anci accende per loro il semaforo verde; l'adeguamento unilaterale, però, deve essere limitato alla rimozione chirurgica delle clausole non in linea con la riforma e va "sanato" quanto prima riaprendo i dialoghi con il sindacato.

G.Tr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Entilocali. Pronto il Dpcm attuativo del nuovo obbligo

Relazione di fine mandato nei 667 Comuni al voto

Gianni Trovati

MILANO

Il 667 Comuni attesi alle elezioni amministrative del 26 e 27 giugno avranno tempo fino alla seconda settimana di aprile per scrivere la **relazione di fine mandato**, il nuovo strumento di trasparenza previsto dai decreti attuativi del federalismo fiscale che debutta proprio negli enti al voto quest'anno.

Il testo del Dpcm attuativo ha esaurito i propri passaggi istituzionali e attende la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale»: il calendario ordinario, previsto dal decreto legislativo su «premi e sanzioni» federalista (Dlgs 149/2011), prevederebbe la firma della relazione da parte del sindaco o del presidente di Provincia almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato: i tempi lunghi del decreto attuativo e l'imminenza elettorale, però, hanno praticamente obbligato a introdurre la proroga nell'anno di avvio della relazione. Il responsabile del servizio finanziario, o il segretario generale a seconda dell'incarico dato da sindaci e presidenti, dovranno però cominciare presto a lavorare per la preparazione della relazione, che appare piuttosto corposa.

Il compito del documento, che va firmato da sindaci e presidenti e certificato nei dieci giorni successivi da parte dei revisori dei conti, è quello di rendere trasparenti i risultati dell'azione amministrativa dei politici giunti alla fine del proprio mandato. L'obiettivo è duplice: prima del voto favorire campagne elettorali locali basate sui dati, e chiuse le urne evitare il rimpallo di re-

IL CALENDARIO

Per gli amministratori uscenti ci sarà tempo fino ad aprile per completare il documento che mostra i risultati dei loro anni di gestione

sponsabilità fra i nuovi eletti e i predecessori sull'eventuale «polvere sotto il tappeto» ereditata.

Per queste ragioni, i modelli vincolanti di relazione allegati al Dpcm puntano tutto sui dati oggettivi, secondo un'articolazione che segue quella dei certificati di bilancio anche per semplificare il compito di redazione del documento. I modelli sono differenti a seconda che siano relativi

a Province, Comuni con più di 5 mila abitanti ed enti più piccoli (come accade per i questionari della Corte dei conti), ma seguono un'articolazione fissa.

I risultati sono distinti per anno di mandato, per cui arrivano a costruire una serie storica di tutte le principali voci del bilancio dell'ente. Oltre a ogni Titolo di entrata e di spesa, vengono messi sotto osservazione le entrate non riscosse (residui attivi) e i mancati pagamenti (residui passivi), evidenziandone anche il rapporto percentuale con le dimensioni del bilancio per chiarire l'entità del problema. Focus specifici sono dedicati alla gestione dell'indebitamento e all'eventuale riconoscimento dei debiti fuori bilancio, oltre che alla gestione delle partecipate. Nel documento, inoltre, andranno riportati gli eventuali rilievi ricevuti dagli organi di controllo esterno, a partire dalla Corte dei conti. Le parti descrittive sono il più possibile limitate, e riguardano soprattutto l'illustrazione delle modalità operative dell'ente per quel che riguarda i controlli interni.

@giannitrovati

gianni.trovati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La discussione nel prossimo Cdm

Pubblico impiego, si rischia il blocco degli aumenti

Claudio Tucci

ROMA

La contrattazione nel pubblico impiego potrebbe rimanere bloccata fino a tutto il 2014.

Una decisione definitiva non è ancora stata presa sul Dpr che, attuando quanto previsto nella manovra di luglio 2011, punta a congelare per altri due anni (il 2013 e il 2014) stipendi e vacanza contrattuale per oltre 3 milioni di dipendenti pubblici.

Il provvedimento è all'esame del Tesoro, ma il nodo sarà sciolto molto probabilmente al prossimo consiglio dei ministri (forse la prossima settimana) dove si discuterà approfonditamente la questione. Tuttavia una eventuale emanazione del Dpr non dovrebbe sorprendere visto che i risparmi (che ne derivano) erano già stati tutti conteggiati nei tendenziali di spesa indicati nella nota di aggiornamento del Def (il Documento di economia e finanza) di settembre scorso.

I sindacati però sono sul piede di guerra, anche perché la bozza del provvedimento prevede interventi pure nel settore scuola prorogando per il 2013 il blocco degli scatti d'anzianità per il personale docente e amministrativo. Nel pubblico impiego invece si confermerebbe che non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, e verrebbe prorogato anche (sempre per il medesimo personale) il congelamento del riconoscimento degli incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall'anno 2011.

Per quanto riguarda poi l'indennità di vacanza contrattuale si specifica che, con riferimento al triennio 2015-2017, dovrà essere calcolata secondo le modalità

e i parametri individuati dai protocolli e dalla normativa vigenti in materia, ed erogata dal 2015.

«Un'altra proroga al blocco dei contratti pubblici sarebbe inaccettabile», hanno sottolineato Giovanni Faverin e Francesco Scrima della Cisl: «Un atto sbagliato che colpirebbe il bersaglio sbagliato». Sulla stessa lunghezza d'onda Massimo Di Menna (Uil Scuola). Mentre per Rosana Dettori (Fp-Cgil), questo Dpr è inopportuno «specie in quadro politico così poco chiaro, in assenza di un confronto con i lavoratori e con un tavolo ancora aperto all'Aran».

Certo, il blocco dei contratti e degli stipendi degli statali fino al 2014 «non faciliterà la trattativa

LA MISURA

Il congelamento per il 2014 era stato previsto dalla manovra del luglio 2011. Coinvolta anche la scuola: la protesta dei confederali

sugli assetti generali della contrattazione», ha sottolineato il presidente dell'Aran, Sergio Gasparri: «Sono problemi che vanno però affrontati e riguardano l'adeguamento al pubblico impiego della legge Fornero, il modello di relazioni sindacali e i nuovi comparti».

La bozza di Dpr, come detto, sarà discussa dal prossimo consiglio dei ministri. Il provvedimento dovrà poi essere esaminato dal Consiglio di Stato, ricevere i pareri delle commissioni Lavoro di Camera e Senato, e infine tornare per l'ok definitivo in Cdm. E quindi, se verrà emanato, toccherà comunque al prossimo esecutivo gestire l'intera partita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 41



Coordinamento con enti locali e privati

L'Enit rilancia sul portale Italia.it

«Stiamo lavorando sul social network e al rilancio del portale nazionale Italia.it». Parola di Andrea Babbi, direttore generale Enit, che fa riferimento a 5 azioni sul tema previste nel Piano Gnudi. L'Enit avrà un ruolo di primo piano nel rilancio del portale nazionale, atteso da anni e annunciato più volte, per il quale si stanno definendo nuove partnership con primari protagonisti privati del mondo internet.

Il portale ha avuto una storia costellata di insuccessi a fronte di risorse notevoli. Fu il Governo Berlusconi a promuovere un portale che facesse da vetrina globale e affidò la sua realizzazione a Sviluppo Italia, che a sua volta si rivolse a Ibm, Its e Tiscover Ag; a marzo 2004 l'allora ministro per l'Innovazione Lucio Stanca ottenne un primo stanziamento di 45 milioni. Dopo un'attesa di tre anni, il sito non era ancora pienamente operativo.

Nuovo passo in avanti nel 2007 (Governo Prodi): il portale torna online a febbraio 2007, ma non è soddisfacente e a ottobre l'allora ministro Francesco Rutelli dichiarò lo stop all'esperimento e presentò una denuncia alla Corte dei Conti chiedendo l'apertura di un'indagine sull'uso dei fondi.

Nel 2009 nuovo protocollo d'intesa, con stanziamento di 10 milioni, per la realizzazione del portale ma senza risultati. Ora sarà l'Enit ad ereditarne la gestione, dopo la firma della convenzione in fase di registrazione alla Corte dei Conti. «Mi auguro che prima di Pasqua l'iter si concluda - dichiara Babbi -. Abbiamo iniziato a ragionare con le Regioni, è stato costituito un gruppo di lavoro misto sul portale e stiamo cercando di mettere in pratica le esperienze locali. Stiamo definendo delle collaborazioni con importanti operatori del web. Sarà prevista la promo-commercializzazione».

Nel dialogo che l'Enit sta rial-

lacciando con le Regioni, Italia.it dovrà diventare il "portale dei tanti portali regionali". «Puntiamo sugli stranieri - dichiara Babbi - e lo sforzo sarà di renderlo sempre più appetibile e moderno. Saranno aumentate le lingue, che passeranno da 6 a 10».

L'Enit non trascura il fatto che le nuove forme di vendita online hanno trasferito ricavi e margini dalle imprese al web: si erodono i margini aziendali e molti flussi di denaro incassati dal web finiscono fuori dal nostro Paese. I social media avranno un ruolo sempre più strategico nelle campagne di promozione, anche nelle sedi Enit all'estero. «Il ministero ci trasferirà i contratti in essere, che non conosco - sostiene Babbi -. Cercheremo di essere rapidi e di privilegiare la sostanza alla forma».

Nel frattempo l'Enit ha indetto una gara del valore di 140mila euro per una campagna di comunicazione e promozione in favore del marchio Italia sui mercati d'Europa.

La.Dom.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il progetto mai decollato

- ✦ Il portale www.italia.it entra nella fase di realizzazione nel 2004, con maxi-budget di circa 45 milioni. L'obiettivo è far recuperare il ritardo accumulato dall'Italia nei confronti degli altri leader Ue del turismo, Francia e Spagna in pole position
- ✦ Il progetto non riesce a decollare. Si riprova nel 2007 con un'operazione più snella d'intesa con le Regioni ma il progetto si arena di nuovo a causa dei contrasti tra le amministrazioni. Nel 2009 nuova intesa, con uno stanziamento di 10 milioni
- ✦ Ora è l'Enit a ereditare la gestione. Nuova convenzione con le Regioni

Pagina 42



Il provvedimento del Tesoro fermo a Palazzo Chigi. Cgil, Cisl e Uil: atto ingiustificato

Pa, braccio di ferro Monti-Grilli

Il decreto che congela gli stipendi dei travet è a rischio

DI ALESSANDRA RICCIARDI

L'affare è complicato. Gli stipendi di 3 milioni di dipendenti pubblici sono fermi dal 2010. Il governo Monti dovrebbe ora comunicare che non cresceranno di un euro per altri due anni, fino a tutto il 2014. Il decreto di congelamento, come anticipato in esclusiva da *ItaliaOggi* martedì scorso, è pronto, messo a punto dai vertici del dicastero della Funzione pubblica e dell'Economia. Ma Cgil, Cisl e Uil sono scesi in campo, anche se separatamente, per dire che non se ne parla proprio e il Pd, nonostante la fase di confusione, ha detto chiaramente che sarebbe un atto improprio da parte di un governo a fine mandato. Ma a essere decisiva sulla partita che si è aperta sarà la valutazione che farà lo stesso Monti, pressato in queste ore dal ministro dell'economia, **Vittorio Grilli**, per firmare un provvedimento che sarebbe inevitabile, ragiona il Tesoro, anche per un governo politico di centrosinistra. Un braccio di ferro, quello tra Tesoro e Palazzo Chigi, che dovrà avere un risultato nel giro di pochi giorni. E su cui pesano inevitabilmente anche le incertezze

dell'attuale fase politica, in cui da un lato ci sono i timori di una imminente gestione caotica, che non consentirebbe più di assumere quelli che a via XX Settembre sono stati definiti «atti responsabili e non rinviabili». E dall'altro lato le prospettive dello stesso **Mario Monti** di riavere un incarico di transizione per il disbrigo delle pratiche ordinarie e di garanzia presso l'Unione europea, lasciando al parlamento il compito di fare le riforme. Ieri, una nota del ministero dell'economia chiariva che «nulla ancora è deciso». Intanto la Cisl di **Raffaele Bonanni** ha aperto il fuoco di sbarramento del fronte sindacale. «Il decreto non sarebbe un atto dovuto, ma un atto sbagliato che colpirebbe il bersaglio sbagliato», dicono **Giovanni Favarin** e **Francesco Scrima**, rispettivamente segretari di Funzione pubblica e Scuola della Cisl, che

mettono all'indice la contraddizione di una stretta sulla spesa pubblica che non servirebbe a risparmiare: «Non è la spesa per il personale che zavorra le finanze pubbliche, ma gli sprechi e la cattiva organizzazione. Dal 2006 in 5 anni il numero dei dipendenti pubblici è calato del 7,5%, nella scuola il calo è stato ancora più marcato. Le retribuzioni sono fer-



Vittorio Grilli

me dal 2010. Mentre la spesa pubblica continua a crescere». E ragiona **Rossana Dettori**, segretario generale dell'Fp-Cgil: «In una fase di instabilità come quella attuale il governo non può procedere in assenza di un confronto con i lavoratori. Un confronto», spiega la sindacalista, «che parta dalla necessità imminente di riformare e innovare la pubblica amministrazione senza cercare capri espiatori, come sembrano fare anche in questi giorni alcune forze politiche». Sta di fatto che, nelle stesse retrovie del sindacato di Corso

Italia, si considera inevitabile un nuovo intervento restrittivo sul settore pubblico visto l'andamento negativo dei saldi di bilancio. Il decreto predisposto prevede per tutto il 2013 e 2014 il blocco di ogni aumento contrattuale, anche per fondazioni, enti previdenziali, società partecipate come l'Anas. Un raggio che sarebbe più ampio dell'attuale blocco. E che andrebbe a incidere anche sul futuro: gli aumenti non dati non si recuperano e anzi dal 2015 di procederà con un nuovo tasso di inflazione. Intanto, all'Aran si è tenuto ieri il primo vertice per evitare che dal primo agosto 2013 i precari con contratti che superano il tetto dei tre anni, fissato dalla legge Fornero, siano licenziati dallo stato. «Non sono arrivate proposte chiare, non c'è nessuno spiraglio per un percorso di stabilizzazione», commenta **Antonio Focillo**, segretario confederale Uil con delega per il pubblico impiego, «navighiamo a vista. Con la prospettiva a breve di più disoccupati e meno servizi pubblici». Probabile che anche di questa partita, come quella sui contratti, si dovrà occupare il prossimo esecutivo.

—@Riproduzione riservata—



Mario Monti

DECRETO

Patto 2012, certificazioni entro il 31/3

Tutto pronto per l'invio al Mef delle certificazioni sul Patto 2012. Il decreto ministeriale contenente il prospetto tipo è stato firmato e si avvia alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Entro il 31 marzo 2013, quindi gli enti soggetti al patto di stabilità 2012 (province e comuni con più di 5.000 abitanti) dovranno trasmettere alla Ragioneria generale dello stato una certificazione attestante il rispetto degli obiettivi di bilancio secondo il prospetto e le modalità contenute nel decreto. La certificazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Le province e i comuni che non provvedono ad inviare la certificazione sono considerati inadempienti al patto di stabilità interno.

—© Riproduzione riservata—■

Pagina 42

Enti locali & Federalismo

Legalità, regioni spalle al muro
 Governatori tenuti a scegliere la relazione nella gestione

AL PATTO
 Patto 2012, verifiche entro il 31/3

Le zone per i servizi di emergenza escono diverse

ITALIA
 REGIONI
 PATTO DI STABILITÀ
 LEGALITÀ
 FEDERALISMO
 EMERGENZA

PESANO IL RITORNO ALLA TESORERIA UNICA E LA CRISI FINANZIARIA

Le gare per i servizi di tesoreria vanno deserte

Affidare il servizio di tesoreria diventa sempre più difficile e soprattutto oneroso per gli enti locali. Aumentano i casi in cui le gare aperte vanno deserte, costringendo le amministrazioni a ricorrere a procedure ristrette o addirittura all'affidamento diretto e ad accettare condizioni capestro. A pesare sono soprattutto la scarsa attrattività del business dopo il ritorno al sistema di tesoreria unica ed i crescenti rischi legati alle sempre più gravi e diffuse criticità della finanza locale.

L'allarme arriva dall'Associazione nazionale uffici tributi enti locali (Anutel), che riferisce di un numero crescente di segnalazioni in merito a problematiche emerse nelle procedure di rinnovo delle convenzioni di tesoreria. Nello specifico, molti enti lamentano la sistematica diserzione delle gare, con passaggio obbligato da procedure aperte a procedure ristrette, fino alla extrema ratio dell'affidamento diretto. In tali casi, le amministrazioni sono spesso costrette ad accettare proposte i cui livelli di onerosità si discostano enormemente dai parametri delle convenzioni in scadenza, senza sostanziali margini

di trattativa.

Anutel attribuisce la condotta degli intermediari a due fattori. In primo luogo, lo svolgimento del servizio di tesoreria alle tradizionali e consolidate condizioni è sempre meno remunerativo, considerato il quadro di scarsa liquidità finanziaria complessiva, che rende più proficue altri impieghi e diverse tipologie di investimento. Ciò in gran parte dipende dal ripristino del vecchio regime di tesoreria unica previsto dall'art. 35, commi 8, 9 e 10, del dl 1/2012. Come noto, infatti, tali disposizioni hanno imposto la sospensione, fino al 31 dicembre 2014, del regime di tesoreria unica cosiddetta «mista» introdotto dal dlgs 279/1997 e, contestualmente, la reviviscenza del precedente sistema regolato dall'art. 1 della legge 720/1984. In base a quest'ultimo, regioni ed enti locali devono riversare la propria liquidità su conti loro intestati presso le tesorerie provinciali dello stato e non possono più conservarla sui conti di tesoreria. Il secondo fattore problematico è legato al contesto complessivo di crisi finanziaria delle pa locali, che rende i ricorsi alle anticipazioni di tesoreria sempre più frequenti e

cospicui, con il fisiologico aumento dei casi di mancato rimborso a fine esercizio e con evidenti rischi di rientro per gli istituti concedenti, i quali, in caso di default del concessionario, non godono di posizioni privilegiate di recupero delle somme erogate.

Tali problematiche, secondo Anutel, non giustificano, però, l'assunzione, da parte dei soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria, di posizioni contrattuali tali da rendere impossibile il tempestivo rinnovo delle convenzioni in scadenza o insostenibili gli oneri finanziari conseguenti. Il problema, tuttavia, sembra risolvibile solo a livello normativo. Una marcia indietro sulla tesoreria unica, con ripristino del sistema «mista» prima della fine del prossimo anno, pare, però, quanto mai improbabile nell'attuale fase di incertezza politica e di difficoltà della finanza pubblica. Del resto, la scelta del legislatore statale è stata promossa a pieni voti anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 311/2012). È quindi necessario ragionare su correttivi più mirati, che rendano meno rischioso il ruolo dei tesorerieri.

Matteo Barbero

Enti locali & Federalismo

Legalità, regioni spalle al muro
 Governatori tenuti a scegliere la relazione nella gestione

Piano 2012, conferenzieri contro il 37%
 Le gare per i servizi di tesoreria vanno deserte

L'adunanza plenaria del Consiglio di stato: necessario garantire la concorrenza

Pubblicità stradale con gara

È obbligatoria per affidare spazi in concessione

DI ANDREA MASCOLINI

È obbligatoria la gara per l'affidamento in concessione di spazi pubblicitari stradali; si tratta di gare con offerte in aumento («al rialzo») motivate dal fatto che gli spazi pubblicitari sono contingentati in ogni comune e che occorre garantire la libera concorrenza. È il Consiglio di stato, adunanza plenaria del 25 febbraio 2013 n. 5, a chiarire definitivamente la questione posta dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia con ordinanza n. 653 del 2012. La materia è trattata in più sedi: nella normativa sulla viabilità, che sottopone gli impianti, per la sicurezza del traffico veicolare, ad autorizzazione comunale se collocati nei centri abitati (art. 23, comma 4, del codice della strada dlgs n. 285 del 1992), in quella sulla tutela dei beni culturali e paesaggistici [articoli 49 e 153 del codice dei beni culturali e

del paesaggio (dlgs n. 42 del 2004)], se gli impianti incidano su tali profili, e nella normativa tributaria, posta in particolare dal dlgs n. 507 del 1993 (e poi dal dlgs n. 446 del 1997). Sul tema dell'assegnazione degli spazi pubblici disponibili per gli impianti pubblicitari ad affissione diretta, in giurisprudenza erano emersi due indirizzi. Il primo, sposato dal giudice che ha rimesso la questione all'Adunanza plenaria e risalente a una pronuncia del Consiglio di stato del 2007, poggia la sua tesi sul fatto che le imprese, titolari di un diritto alla libera attività di affissione diretta (ai sensi della pronuncia della Corte costituzionale n. 355 del 2002), sarebbero sottoposte soltanto ad autorizzazione onerosa, ai sensi degli articoli 23 del codice della strada e 53 del relativo regolamento attuativo, con un «prezzo» (tariffa) pagato dall'autorizzato anche per compensare l'occupazione del suolo pubblico. Il secon-

do indirizzo del Consiglio di stato del 2009, prevalente anche a livello di Tar, parte dalla considerazione che il «mercato dell'uso degli impianti pubblicitari privati in ambito cittadino è, allo stato attuale, contingentato, a motivo della limitatezza degli spazi disponibili», con conseguente obbligo per i comuni di determinare «la quantità degli impianti pubblicitari». Pertanto in questa ottica lo strumento idoneo a garantire la libera iniziativa economica non può che essere quello della concessione degli spazi tramite gara. Diversamente, infatti, sarebbe del tutto inibito a nuovi operatori l'accesso ad un mercato che resterebbe riservato a quanti hanno conseguito in passato le autorizzazioni all'uso degli spazi più remunerativi. L'adunanza plenaria sposa questo secondo indirizzo partendo dalla conferma della considerazione generale per cui la collocazione degli impianti pubblicitari commerciali su aree pubbli-

che urbane è vincolata dalla naturale limitatezza degli spazi disponibili all'interno del territorio comunale e ulteriormente ristretta per effetto dei vincoli sia di viabilità, sia di tutela dei beni culturali, gravanti sul territorio. Di fatto, quindi, tale assetto configura un vero e proprio «mercato contingentato» determinato da una scarsa risorsa pubblica, cioè il suolo pubblico. La sentenza delinea quindi, in questo ambito, un rapporto tra l'ente locale e privato che non può che essere di natura concessoria, sotto forma di concessione di area pubblica. Per l'adunanza plenaria è quindi «corretto allocare l'uso degli spazi pubblici contingentati con gara, dovendosi altrimenti ricorrere all'unico criterio alternativo dell'ordine cronologico di presentazione delle domande accoglibili, che è di certo meno idoneo ad assicurare l'interesse pubblico all'uso più efficiente del suolo pubblico e quello dei privati al

confronto concorrenziale».

Per assicurare il perseguimento del principio di tutela della concorrenza nell'esercizio dell'attività economica privata incidente sull'uso di risorse pubbliche occorre quindi riferirsi all'istituto della concessione tramite gara dell'uso di beni pubblici per l'esercizio di attività economiche private, che risulta del tutto coerente anche con i principi comunitari, in particolare di non discriminazione, di parità di trattamento e di trasparenza. In particolare la concessione di un'area pubblica fornisce un'occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato (come è nella specie e quindi la gara si impone come strumento a presidio e tutela del principio, fondamentale, della piena concorrenza. Si tratterà, ovviamente, di una gara con offerte in aumento, «al rialzo», per l'assegnazione di una concessione con durata temporale prefissata.

—©Riproduzione riservata—

TESTI LIBERATI

Pubblicità stradale con gara
 È obbligatoria per affidare spazi in concessione

di Andrea Mascolini

È obbligatoria la gara per l'affidamento in concessione di spazi pubblicitari stradali; si tratta di gare con offerte in aumento («al rialzo») motivate dal fatto che gli spazi pubblicitari sono contingentati in ogni comune e che occorre garantire la libera concorrenza. È il Consiglio di stato, adunanza plenaria del 25 febbraio 2013 n. 5, a chiarire definitivamente la questione posta dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia con ordinanza n. 653 del 2012. La materia è trattata in più sedi: nella normativa sulla viabilità, che sottopone gli impianti, per la sicurezza del traffico veicolare, ad autorizzazione comunale se collocati nei centri abitati (art. 23, comma 4, del codice della strada dlgs n. 285 del 1992), in quella sulla tutela dei beni culturali e paesaggistici [articoli 49 e 153 del codice dei beni culturali e del paesaggio (dlgs n. 42 del 2004)], se gli impianti incidano su tali profili, e nella normativa tributaria, posta in particolare dal dlgs n. 507 del 1993 (e poi dal dlgs n. 446 del 1997). Sul tema dell'assegnazione degli spazi pubblici disponibili per gli impianti pubblicitari ad affissione diretta, in giurisprudenza erano emersi due indirizzi. Il primo, sposato dal giudice che ha rimesso la questione all'Adunanza plenaria e risalente a una pronuncia del Consiglio di stato del 2007, poggia la sua tesi sul fatto che le imprese, titolari di un diritto alla libera attività di affissione diretta (ai sensi della pronuncia della Corte costituzionale n. 355 del 2002), sarebbero sottoposte soltanto ad autorizzazione onerosa, ai sensi degli articoli 23 del codice della strada e 53 del relativo regolamento attuativo, con un «prezzo» (tariffa) pagato dall'autorizzato anche per compensare l'occupazione del suolo pubblico. Il secondo indirizzo del Consiglio di stato del 2009, prevalente anche a livello di Tar, parte dalla considerazione che il «mercato dell'uso degli impianti pubblicitari privati in ambito cittadino è, allo stato attuale, contingentato, a motivo della limitatezza degli spazi disponibili», con conseguente obbligo per i comuni di determinare «la quantità degli impianti pubblicitari». Pertanto in questa ottica lo strumento idoneo a garantire la libera iniziativa economica non può che essere quello della concessione degli spazi tramite gara. Diversamente, infatti, sarebbe del tutto inibito a nuovi operatori l'accesso ad un mercato che resterebbe riservato a quanti hanno conseguito in passato le autorizzazioni all'uso degli spazi più remunerativi. L'adunanza plenaria sposa questo secondo indirizzo partendo dalla conferma della considerazione generale per cui la collocazione degli impianti pubblicitari commerciali su aree urbane è vincolata dalla naturale limitatezza degli spazi disponibili all'interno del territorio comunale e ulteriormente ristretta per effetto dei vincoli sia di viabilità, sia di tutela dei beni culturali, gravanti sul territorio. Di fatto, quindi, tale assetto configura un vero e proprio «mercato contingentato» determinato da una scarsa risorsa pubblica, cioè il suolo pubblico. La sentenza delinea quindi, in questo ambito, un rapporto tra l'ente locale e privato che non può che essere di natura concessoria, sotto forma di concessione di area pubblica. Per l'adunanza plenaria è quindi «corretto allocare l'uso degli spazi pubblici contingentati con gara, dovendosi altrimenti ricorrere all'unico criterio alternativo dell'ordine cronologico di presentazione delle domande accoglibili, che è di certo meno idoneo ad assicurare l'interesse pubblico all'uso più efficiente del suolo pubblico e quello dei privati al confronto concorrenziale».

Per assicurare il perseguimento del principio di tutela della concorrenza nell'esercizio dell'attività economica privata incidente sull'uso di risorse pubbliche occorre quindi riferirsi all'istituto della concessione tramite gara dell'uso di beni pubblici per l'esercizio di attività economiche private, che risulta del tutto coerente anche con i principi comunitari, in particolare di non discriminazione, di parità di trattamento e di trasparenza. In particolare la concessione di un'area pubblica fornisce un'occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato (come è nella specie e quindi la gara si impone come strumento a presidio e tutela del principio, fondamentale, della piena concorrenza. Si tratterà, ovviamente, di una gara con offerte in aumento, «al rialzo», per l'assegnazione di una concessione con durata temporale prefissata.

—©Riproduzione riservata—

La sezione autonomie della Corte conti ha emanato le linee guida per la compilazione

Legalità, regioni spalle al muro

Governatori tenuti a redigere la relazione sulla gestione

DI ANTONIO G. PALADINO

Una regione senza più segreti. L'obiettivo, nemmeno troppo velato, è quello di responsabilizzare il suo organo di vertice politico a dare informazioni dettagliate sulla situazione generale dell'ente che governa. Il decreto legge n. 174/2012, meglio noto come salva enti, su questo punto, è stato categorico. Il presidente della regione deve redigere una relazione annuale sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni, sulla base di apposite linee guida oggetto della Corte dei conti. E la magistratura contabile non si è fatta certo attendere. Con la deliberazione n. 5/2013, la sezione autonomie ha infatti emanato le citate linee guida, corredate da un corposo schema-tipo di relazione che i governato-

ri dovranno compilare entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Anche se lo schema tipo del questionario è redatto con domande a risposta sintetica, ma che permettono comunque l'inserimento di risposte ad ampio ventaglio, il fine di tale struttura è mirato. Ovvero, quello di tirare le somme, senza possibilità di sbagliare, su alcuni elementi fondamentali che diano un'accurata radiografia dell'ente regionale. Le linee guida emanate dalla Corte lo sottolineano. Non si scappa dalla congruenza dei risultati della gestione e, soprattutto, delle sue prospettive di sviluppo, in relazione agli obiettivi che ci si è prefissati e che siano in linea con i vincoli di finanza pubblica. Allo stesso modo, sarà messa a nudo la verifica del corretto funzionamento o meno del sistema dei controlli interni attualmente operanti nelle regioni.

È evidente che un questionario strutturato in questi termini va nella direzione voluta dal legislatore nel dl n. 174, ovvero sottolineare la responsabilità politica del governatore in relazione ai più rilevanti aspetti gestionali, al funzionamento delle strutture amministrative, al grado di raggiungimento dei risultati attesi, con un occhio di riguardo alle misure di vigilanza poste a carico degli organismi partecipati e sugli enti del servizio sanitario regionale.

Lo schema tipo cui i governatori saranno chiamati a rispondere a breve si articola in cinque sezioni. La prima ha una valenza ricognitiva, nel senso che immediatamente può rilevare eventuali criticità nel sistema organizzativo-contabile regionale. Per esempio, viene richiesto se la regione ha istituito o meno il collegio dei revisori dei conti

e se sono state adottate misure che riducano i cosiddetti costi della politica (e in caso negativo, si dovrà scrivere il perché).

La seconda sezione è invece dedicata alla «pubblicità e trasparenza». In particolare, il governatore dovrà dire se ha comunicato alla Funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti e se, come previsto dalla riforma Brunetta del novembre 2009, ha reso visibile la valutazione della performance dei propri dipendenti mediante pubblicazione sul sito istituzionale della regione. Ma non è tutto. Lo screening comprende anche l'avvenuta comunicazione a Palazzo Vidoni dell'elenco dei consorzi e delle società partecipate e la pubblicazione (ex art. 18 di n. 83/2012) delle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e, comunque, di vantaggi economici di qualunque

genere elargiti a enti pubblici e privati.

La terza sezione è dedicata alla gestione. In questa si dovrà indicare, tra l'altro, se il bilancio di previsione è stato approvato senza ricorrere all'esercizio provvisorio e il rispetto dei limiti di indebitamento. Nelle altre sezioni in cui è suddiviso lo schema, la Corte chiede di conoscere se la regione effettua indagini, anche a campione, su alcuni fatti gestionali e se viene esercitata una vigilanza sulla regolarità contabile delle attività del consiglio regionale e degli agenti contabili. Spazio, poi, alle informazioni relative al sistema di report sulla gestione e sulla valutazione del personale.

Supplemento a cura
 di FRANCESCO CERISANO
fcrisano@class.it

Pagina 42



Segretario comunale responsabile anticorruzione

Per i segretari comunali non scattano le incompatibilità allo svolgimento della funzione di responsabile della prevenzione della corruzione, indicate dalla circolare 1/2013 della Funzione pubblica. La nota di Palazzo Vidoni, specificamente riferita alle amministrazioni dello stato, ha individuato due espresse situazioni di incompatibilità, che escludono la possibilità di assegnare ai dirigenti l'incarico di responsabile anticorruzione. La prima consiste nel far parte di uffici di diretta collaborazione degli organi di governo. La seconda, discende dal far parte degli uffici per i procedimenti disciplinari. La figura del segretario comunale per sua stessa natura ricade in entrambe le situazioni indicate. Il segretario è necessariamente posto alla diretta collaborazione degli organi di governo, nei confronti dei quali principalmente svolge la funzione di garanzia della legittimità e correttezza dell'azione amministrativa. Per altro, l'attuale ordinamento degli enti locali pone (molto discutibilmente sul piano della rispondenza alla Costituzione) il segretario alla diretta dipendenza del sindaco o presidente della provincia, che lo nominano per via sostanzialmente fiduciaria, in un rapporto di spoils system puro. Il segretario comunale, inoltre, per la sua posizione peculiare all'interno degli enti e le competenze che lo caratterizzano fa parte quasi sempre, con la veste di presidente, delle commissioni di disciplina. Tuttavia, queste circostanze non possono essere utilizzate per giustificare l'attribuzione dell'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione a un soggetto diverso dal segretario comunale. Esse valgono per le amministrazioni statali, nelle quali quello di responsabile anticorruzione è una tra le tante tipologie di incarichi dirigenziali. Negli enti locali, invece, per espressa previsione della legge 190/2012, il segretario comunale è necessariamente il responsabile della prevenzione della corruzione. Occorre precisare che questo incarico non rientra tra quelli che possono essere conferiti al segretario ai sensi del Tuel. Tali incarichi, infatti, derivano da una scelta organizzativa discrezionale del vertice monocratico. Invece, la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione è un'attribuzione assegnata al segretario comunale direttamente dalla legge: dunque, non è necessario alcun provvedimento del sindaco o del presidente della provincia.

Luigi Oliveri

Pagina 43

Settimanale di politica, economia, cultura e sport

Settimanale di politica, economia, cultura e sport

Settimanale di politica, economia, cultura e sport

Settimanale di politica, economia, cultura e sport

Settimanale di politica, economia, cultura e sport

Settimanale di politica, economia, cultura e sport

Settimanale di politica, economia, cultura e sport

Settimanale di politica, economia, cultura e sport

Settimanale di politica, economia, cultura e sport

Settimanale di politica, economia, cultura e sport

Settimanale di politica, economia, cultura e sport

Settimanale di politica, economia, cultura e sport

Settimanale di politica, economia, cultura e sport

Settimanale di politica, economia, cultura e sport

Settimanale di politica, economia, cultura e sport

Settimanale di politica, economia, cultura e sport

Settimanale di politica, economia, cultura e sport

Settimanale di politica, economia, cultura e sport

Settimanale di politica, economia, cultura e sport

Settimanale di politica, economia, cultura e sport

Settimanale di politica, economia, cultura e sport

Il progetto del governo punta a potenziare l'offerta turistica. Domande entro il 31/5

Case storiche, fondi ai comuni

Enti incentivati a valorizzare il patrimonio culturale

Pagina a cura
 di **ROBERTO LENZI**

Valorizzazione del patrimonio storico e culturale, promozione a livello internazionale, creazione di un fondo immobiliare, sono questi alcuni dei vantaggi che gli enti locali possono cogliere con l'adesione al progetto «Valore Paese - Dimore». Il progetto è promosso da ministero per i beni e le attività culturali, ministero per la coesione territoriale, ministero per lo sviluppo economico, dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport e sostenuto da Agenzia del demanio, Invitalia e Anci. Obiettivo del progetto è potenziare l'offerta culturale e turistica dei territori, dando vita ad un nuovo sistema di ricettività alberghiera che si proponga come nodo di accoglienza dei flussi di domanda più sensibili alla fruizione dei beni culturali. La strategia è mettere a punto un programma imprenditoriale, per la realizzazione di un network di strutture

ricettive, ubicate in edifici storici, integrati nei contesti locali e rispondenti a precisi standard di qualità. Una prima fase ha previsto l'individuazione di un primo portafoglio di immobili di proprietà dello Stato da avviare all'iniziativa. In questa seconda fase è stato poi lanciato un invito a manifestare interesse rivolto ad enti territoriali ed altri enti pubblici che vogliono proporre edifici di proprietà da inserire nel progetto. Destinatari dell'avviso sono, appunto, gli enti territoriali e altri enti pubblici proprietari di immobili non strumentali e suscettibili di valorizzazione. Le domande di adesione devono essere presentate entro il 31 maggio 2013, il bando è disponibile sul sito internet <http://www.agenziademanio.it/export/demanio/ValorePaese/InvitoDimore.htm>.

Possibile proporre immo-



bili di interesse storico-artistico. Gli enti locali possono proporre l'adesione al progetto di immobili di interesse storico-artistico, facenti parte del patrimonio pubblico dismesso. Devono avere caratteristiche di pregio morfologico e tipologico, essere dislocati sul territorio nazionale e localizzati in tessuti storici e paesaggistici di qualità. Devono essere inseriti in mete turistiche e culturali affermate o potenziali, che presentino una ricchezza di storia, tradizione e prodotti locali. Un'attenzione particolare sarà rivolta a immobili e siti lo-

calizzati in contesti con caratteristiche di attrattività turistica e culturale, anche potenziali, da valorizzare e rafforzare. Saranno privilegiati architetture e siti riconducibili principalmente alle seguenti tipologie: palazzo, villa, castello, carcere, caserma, convento, struttura specializzata, colonia, dogana, podere, forte, faro-torre, isola.

Creazione di un network di strutture ricettivo-culturali. L'obiettivo è creare un network di strutture ricettivo-culturali diffuso a scala nazionale, attraverso cui favorire lo sviluppo dei territori e l'eccellenza italiana. Il progetto garantirà un sostegno in termini di coordinamento amministrativo, semplificazione normativa e procedurale, uniformità delle informazioni e dei dati, inquadramento nella programmazione strategica finanziaria nazionale ed europea, valutazione e

indirizzo delle iniziative.

Lo scopo è promuovere i territori. Il progetto ha un'ampia varietà di scopi e nasce sostanzialmente per favorire il recupero e la valorizzazione di patrimoni immobiliari pubblici dismessi, garantendo maggiore riconoscibilità e visibilità dell'offerta territoriale, turistica e culturale. Altri risultati che si vogliono raggiungere sono l'innalzamento della qualità dei servizi e dell'offerta turistico-culturale, il coordinamento e l'unitarietà tra i territori e le imprese, i rapporti selezionati con operatori specializzati, la promozione dei territori e delle iniziative locali attraverso canali istituzionali. Possibile attuare lo strumento della concessione di valorizzazione. Il progetto potrebbe rappresentare, inoltre, uno dei comparti di punta dei nuovi strumenti di finanza immobiliare introdotti dalla legge n. 111/2011. La priorità sarebbe quella di attuare lo strumento della concessione di valorizzazione, con durata fino a 50 anni.

Pagina 44



PROPOSTE ENTRO IL 12/4

La Fondazione Sud stanzia 2,4 milioni per i detenuti

La Fondazione con il Sud lancia un bando da 2,4 milioni di euro per finanziare progetti a favore della rieducazione di detenuti o persone soggette a misure di pena alternative. Si tratta dell'«Iniziativa carceri 2013» lanciata come invito a presentare proposte di Progetti esemplari nelle regioni del Sud Italia. I progetti si devono localizzare in una delle regioni tra Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. Le proposte di progetto dovranno essere presentate da partnership costituite da almeno tre soggetti, il cui soggetto responsabile deve essere individuato tra associazioni riconosciute e non, cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali, enti ecclesiastici, fondazioni. Gli altri soggetti della partnership, almeno due, saranno organizzazioni che potranno appartenere, oltre che al mondo del volontariato e del terzo settore, anche a quello delle istituzioni, dell'università, della ricerca e al mondo economico. Saranno finanziati progetti efficienti, efficaci e innovativi a favore di detenuti minori o adulti in stato di detenzione o ammessi a misure alternative e sostitutive della detenzione o che usufruiscono dell'istituto della messa alla prova, e delle loro famiglie. I progetti possono beneficiare di un contributo finanziario massimo di 400 mila euro, che rappresenti una percentuale non superiore all'80% del costo totale previsto per la realizzazione della proposta progettuale presentata. Le proposte sintetiche devono essere presentate entro il 12 aprile 2013.

Pagina 44

Settimanale di economia, politica, cultura, sport, cronaca e opinioni

Il giornale del nuovo giornalismo italiano. Periodico dal 1983

Case storiche, fondi ai comuni

Enti incentivati a valorizzare il patrimonio culturale

di [nome]

V

Le case storiche sono un patrimonio culturale che...

Le case storiche sono un patrimonio culturale che...

Le case storiche sono un patrimonio culturale che...

Le case storiche sono un patrimonio culturale che...

Le case storiche sono un patrimonio culturale che...

Le case storiche sono un patrimonio culturale che...

Le case storiche sono un patrimonio culturale che...

Le case storiche sono un patrimonio culturale che...

Le case storiche sono un patrimonio culturale che...

Le case storiche sono un patrimonio culturale che...

Le case storiche sono un patrimonio culturale che...

Le case storiche sono un patrimonio culturale che...

Le case storiche sono un patrimonio culturale che...

Le case storiche sono un patrimonio culturale che...

Le case storiche sono un patrimonio culturale che...

Le case storiche sono un patrimonio culturale che...

AGEVOLAZIONI IN PILLOLE**Ue, un premio per la promozione d'impresa.**

La Commissione europea premia gli enti pubblici che si sono distinti nella promozione dell'impresa e dell'imprenditorialità in Europa. L'«European enterprise promotion Awards» prevede una prima fase di candidatura a livello nazionale, presentando domanda entro il 24 maggio 2013 al ministero dello sviluppo economico che provvede a selezionare i progetti. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/index_it.htm.

Calabria, proroga al 15 aprile 2013 per i piani locali per il lavoro. È stato prorogato al 15 aprile 2013 il termine concesso per la presentazione dei Piani locali per il lavoro. L'avviso pubblico, approvato con decreto n. 17419 del 7 dicembre 2012, ha voluto portare un nuovo approccio alle politiche per l'occupazione, basato sulla capacità dei diversi attori locali di individuare, in maniera congiunta e sinergica, le soluzioni più idonee a favorire lo sviluppo delle realtà imprenditoriali più rilevanti e la creazione di reti. La proroga si è resa necessaria per dare maggiore

visibilità al bando.

Campania, entro il 15 marzo l'accesso alla scuola per giovani amministratori. «Te2 - Training camp per giovani amministratori», rivolta agli under 35 impegnati nell'amministrazione delle città e dei comuni campani e finalizzata all'acquisizione di valori, obiettivi e strumenti idonei a governare al meglio il proprio territorio. L'accesso al progetto formativo, promosso da Anci Campania, avviene su richiesta da presentare entro il 15/3/2013 ed è gratuito.

Lombardia, per lo sport un rinvio al 15 aprile. Il 15 aprile 2013 è il nuovo termine per presentare domanda di accesso al contributo per manifestazioni sportive e attività sportive a carattere continuativo, di cui al bando approvato a ottobre 2012. La proroga concessa dalla dg regionale sport e giovani si è resa necessaria per adeguamenti tecnici della piattaforma telematica.

a cura di
STUDIO R.M.


VIA V. MONTI, 8 20123 MILANO
 TEL. 02 22228604 FAX 0247921211
 VIA C. MASSEI, 78 55100 LUCCA
 TEL. 058355465 FAX 0583587528
 WWW.STUDIORMILANO
 SKYPE: STUDIORMILANO



Non conta il fatto che il rapporto di lavoro sia a tempo pieno o part-time

Assessori, gettoni variabili

Mezza indennità se non chiede l'aspettativa



Qual è l'indennità da corrispondere a un assessore comunale che svolge attività lavorativa in qualità di dipendente privato, con contratto part-time, in cui è stata esclusa espressamente la possibilità di fruire di periodi di aspettativa?

La norma, che stabilisce un principio di ordine generale di valore cogente, si applica anche alla fattispecie in esame (lavoratore dipendente in part-time), in quanto esplica la propria efficacia a prescindere dalla tipologia oraria del rapporto di lavoro, sia lo stesso a tempo pieno oppure parziale.

Ai lavoratori dipendenti è riconosciuto il diritto di essere collocati, a richiesta, in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato (art. 81 del decreto legislativo 267/2000). La rinuncia allo svolgimento del lavoro retribuito, per assolvere a tempo pieno alle funzioni pubbliche connesse alla carica ricoperta nell'ente locale, trova compensazione nell'erogazione del regime di indennità di funzione riconosciuta dal successivo art. 82 del decreto legislativo 267/2000.

Tale disposizione prevede inoltre che l'indennità sia dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa non retribuita.

Sussiste un'ipotesi di incompatibilità nei confronti di un amministratore comunale che è stato designato a rappresentare il comune nel consiglio di amministrazione di una società per azioni, concessionaria delle attività di gestione dell'aeroporto della stessa città, cui il comune partecipa con quota pari al 9,65% dell'intero capitale? In particolare, nel caso in questione, è applicabile l'art. 4, comma 21, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 1, secondo cui «non possono essere nominati amministratori

di società partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui all'art. 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società?»

La Corte costituzionale, con sentenza 17-20 luglio 2012, n. 199, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo.

In proposito giova rammentare che, ai sensi dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30, comma 3, della legge n. 87/1953, «le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione».

In altri termini, la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge determina la cessazione della sua efficacia erga omnes e impedisce, dopo la pubblicazione della sentenza, che essa possa essere appli-

cata ai rapporti in relazione ai quali la norma dichiarata incostituzionale risulti comunque rilevante, con l'unico limite delle situazioni consolidate per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito. Per giurisprudenza consolidata, possono legittimamente ritenersi «esauriti» soltanto i rapporti rispetto ai quali si sia formato il giudicato, ovvero sia decorso il termine prescrizionale o decadenziale previsto dalla legge (cfr. Cass., sez. III, 6/5/2010, n. 10958).

Quanto poi alla possibilità di ravvisare, a prescindere dalla disposizione sopra richiamata, una situazione di conflitto di interesse tra la società di cui è l'ente comunale, questo potrà essere valutato in concreto alla luce delle disposizioni di cui all'art. 63, comma 1, n. 1 e 2, del decreto legislativo n. 267/2000. La ratio della causa di incompatibilità in esame, annoverabile tra le cosiddette «incompatibilità di interessi», «consiste nell'impedire che possano concorrere all'esercizio delle funzioni dei consigli

comunali soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del comune o i quali si trovino comunque in condizione che ne possano compromettere l'imparzialità» (Corte costituzionale, sent. n. 44 del 1977, n. 450 del 2000 e n. 220 del 2003). Ciò posto, in conformità al principio generale secondo cui ogni organo collegiale delibera sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, la verifica delle cause ostative all'espletamento del mandato è compiuta con la procedura consiliare prevista dall'art. 69 del decreto legislativo citato, che garantisce il contraddittorio tra organo e amministratore, assicurando a quest'ultimo l'esercizio del diritto alla difesa e la possibilità di rimuovere entro un congruo termine la causa di incompatibilità.

LE RISPOSTE AI QUESITI SONO A CURA DEL DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO



L'obbligo non fa sconti e crea i presupposti per l'elaborazione del bilancio consolidato

Enti e partecipate, conti unici

I comuni devono verificare debiti e crediti con le società

DI ALESSANDRO MANETTI*

L'art. 6, comma 4 del dl 95/2012 prevede che, a partire dall'esercizio 2012, i comuni e le province devono allegare al proprio rendiconto di gestione una «nota informativa», asseverata dall'organo di revisione, relativa alla verifica dei crediti e debiti con le proprie società partecipate, con la motivazione delle eventuali discordanze. Si tratta quindi di un'attività di riconciliazione da effettuare nelle prossime settimane.

La previsione è andata ad aggiungersi al già complesso insieme di norme che riguardano le società partecipate dagli enti locali ed ha la finalità non dichiarata di spingere gli enti e le loro società a riconciliare le reciproche posizioni debitorie e creditorie con due anni di anticipo (almeno per gli enti nella fascia demografica 15.000-100.000 abitanti) rispetto all'entrata in vigore dell'obbligo di elaborazione del bilancio consolidato previsto dal nuovo art. 147-querter del Tuel. In altre parole, il legislatore ha previsto questo nuovo adempimento per creare i presupposti necessari al processo di consolidamento, attività quest'ultima che si preannuncia tutt'altro che facile.

La norma è stata scritta in modo piuttosto semplicistico e

la sua interpretazione letterale porta a sostenere che la verifica debba essere effettuata da tutti i comuni e province, a prescindere dalla loro dimensione, e nei confronti di tutte le società partecipate, a prescindere dall'attività svolta e dalla percentuale di partecipazione del comune o della provincia. Dovranno quindi essere presi in considerazione i rapporti esistenti con le società partecipate di gestione dei Spl a rilevanza economica, con le società strumentali e con quelle che esercitano attività a carattere commerciale o industriale (qualora le partecipazioni in tali ultime società siano ancora nel patrimonio dell'ente locale dopo il processo di dismissione di cui all'art. 3, commi 27-29 della legge 244/2007). Sarebbe stato preferibile che il legislatore avesse introdotto dei limiti dimensionali, prevedendo l'obbligo di riconciliazione delle posizioni debitorie e creditorie solo per gli enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti e solo con le società partecipate dal comune o dalla provincia per percentuali pari o superiori, per esempio, al 20%; è infatti piuttosto difficile che un piccolo comune riesca a trovare riscontro alle proprie richieste presso una grande società che gestisce servizi pubblici locali, della quale detiene magari una partecipazione minima.

Ma è anche vero che queste situazioni sono probabilmente le più semplici da riconciliare, anche perché spesso i rapporti sono limitati solo all'erogazione di un servizio da parte della società e al pagamento delle relative fatture da parte dell'ente. Niente rispetto ai complessi rapporti che possono coinvolgere, per esempio, un ente locale ed una propria società strumentale, dove, oltre che allo svolgimento di specifiche funzioni esternalizzate, si è spesso in presenza anche di erogazioni di contributi per la realizzazione d'investimenti, che si solito vengono riscontati dalla società e portati a conto economico in base all'andamento del piano di ammortamento delle opere realizzate.

Il processo di riconciliazione delle posizioni di debito/credito previsto dall'art. 6, comma 4 non si presenta certo privo di difficoltà, anche perché i sistemi contabili adottati dall'ente e dalle rispettive società partecipate si basano su principi contabili che rimangono a tutt'oggi nettamente diversi. Ciò che nel bilancio della società può apparire, per esempio, come un credito verso l'ente per fatture da emettere al 31/12/2012, può non essere presente fra i residui passivi dell'ente locale, anche per semplice dimenticanza. È quindi consigliabile

che l'attività di riconciliazione che i responsabili dei servizi finanziari degli enti locali si apprestano ad effettuare in questi giorni sia preceduta da una fase di confronto informale con i responsabili amministrativi delle società partecipate, con l'obiettivo di portare a conoscenza della controparte le informazioni poste a base della riconciliazione. In questo modo, potranno essere risolte molte delle eventuali incongruenze e si potrà così evitare che banali errori di contabilizzazione siano sottoposti all'attenzione dell'organo di revisione - chiamato ad asseverare la verifica - e, addirittura, a quella del Consiglio dell'ente che sarà chiamato ad approvare il rendiconto della gestione. Al termine di questo riscontro informale, sarà però opportuno che ciascuna società certifichi ai propri enti locali soci la situazione dei crediti e debiti esistente al 31/12/2012 nei confronti di ciascuno, evidenziando e motivando in modo analitico le eventuali discordanze non risolte e fornendo così le informazioni che potranno essere inserite nella «nota informativa» da allegare al rendiconto di gestione 2012.

Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 6, comma 4 ai consorzi, facendo tale norma esplicito riferimento alle «società», si ritiene che l'ambito

applicativo della stessa sia limitato a tutti quei soggetti previsti e disciplinati dalle norme contenute nel Titolo V «delle Società» del Libro V del codice civile, ivi comprese comunque le società consortili che, ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, sono società commerciali che assumono come oggetto sociale uno scopo consortile. I consorzi, invece, sono disciplinati dalle norme contenute nel successivo Titolo X «della disciplina della concorrenza e dei consorzi», e sono enti ai quali il codice civile riconosce una funzione ben diversa rispetto a quella riconosciuta alle società. Inoltre, ogni volta che il legislatore ha voluto allargare l'ambito di applicazione di una norma anche ad altri organismi partecipati dalle amministrazioni pubbliche, lo ha fatto in modo esplicito, come nel caso del successivo art. 9 del dl in commento, dove per definire l'ambito applicativo della norma, è stata usata l'espressione «enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica».

*dottore commercialista
e revisore in Prato

Pagina a cura di
**FINANZA PER LE
INFRASTRUTTURE S.p.A.**



Immobili storici, imposte ipocatastali in misura proporzionale

Una ordinanza della Corte di cassazione molto recente (la n. 275 dell'8 Gennaio 2013) ripropone la questione della tassazione indiretta sui trasferimenti degli immobili c.d. vincolati. Tale ordinanza in sintesi, ritiene non essere applicabile nei confronti dei trasferimenti di questa tipologia di immobili, l'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa, bensì quella proporzionale. L'occasione dell'uscita di questa giurisprudenza ci sembra utile per poter fare un riepilogo di tale questione. Per arrivare alla determinazione delle imposte ipotecarie e catastali dovute per i beni immobili soggetti al vincolo del dlgs 490/1999 (poi ex dlgs 22/1/2004 n.42), occorre far riferimento al testo legislativo che affinisce l'imposta di registro. Infatti, l'imposta di registro applicabile alla fattispecie in esame, e cioè la compravendita di immobili soggetti al vincolo di cui alla legge 1/6/1939 n. 1089 (prima sostituita dal dlgs 29/10/1999 n. 490, da ultimo con dlgs 22/1/2004 n.42), è pari alla misura proporzionale al 3% come risulta dall'art. 1, quarto periodo della tariffa parte I del dpr 26/4/1986 n.131 (testo unico dell'imposta di registro), che così recita «se il trasferimento ha per oggetto immobili di interesse storico, artistico e archeologico soggetti alla legge 1/6/1939

n. 1089». Orbene, l'art. 10, comma 2 del Testo unico delle disposizioni sull'imposte ipotecarie e catastali approvato con dlgs 31/10/1990 n. 347, elenca le fattispecie nelle quali si applica la misura fissa di € 129,11 (ora € 168,00) al posto dell'imposta proporzionale. Tra queste fattispecie rientrano «le volture eseguite in dipendenza degli atti di cui alla norma dell'art. 1 comma 1, quarto e quinto periodo della tariffa dell'imposta di registro». Analogamente la nota dell'art. 1 della tariffa allegata al T.u. dell'imposta catastale e ipotecaria contiene lo stesso testuale rinvio. Da ciò sembra conseguire, che per quanto riguarda l'atto di trasferimento, rientrando in questa fattispecie, la misura dell'imposta da applicarsi per i tributi ipotecari e catastali sia quella fissa. Per interpretare la legge si deve necessariamente partire dal dettato letterale della norma; una diversa lettura, infatti, violerebbe palesemente il dato testuale della legge, che è inequivocabile (ubi lex voluit dixit). D'altro canto, nel diritto tributario l'interpretazione letterale della norma è superiore a qualsiasi altro significato si voglia dare al testo normativo. È appena il caso di ricordare che il canone di interpretazione suddetto è ribadito dall'art. 12 delle preleggi che così

suona testualmente: «Nell'applicare la legge non si può attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse». La questione è vista naturalmente in modo differente dall'Agenzia delle entrate, la quale in una circolare ormai datata, la circolare 14 giugno 2002, n. 52/E, ritiene invece applicabile l'imposta ipocatastale in misura proporzionale, in quanto solo per un errore materiale del legislatore si è giunti all'equivoco testuale che farebbe ritenere ammissibile la tassazione fissa; ciò sarebbe dovuto dallo slittamento del comma in esame a seguito dell'inserimento di un nuovo periodo nel testo dell'art. 1 del dpr 131/1986. La giurisprudenza di merito con varie pronunce anche recenti ha, invece, accolto i ricorsi dei contribuenti tesi al rimborso delle imposte illegittimamente liquidate e versate in misura proporzionale.

Secondo l'ordinanza n. 275/2013 della Cassazione, lo «slittamento» della previsione di detti beni storico-artistici dal terzo al quarto periodo dell'art. 1 della Tariffa allegata al dpr n. 131/1986, ad opera dell'art. 7 della legge n. 448/1999, non rileva perché costituisce «un rinvio di tipo fisso o statico, non influenzato, quindi, dalle vicende modificative della norma richiama-

ta si che non rileva lo spostamento della previsione di detti beni». Tale principio, che peraltro non costituisce una novità dell'approccio della suprema Corte al problema, non ci sembra però convincente, non solo alla luce dell'interpretazione letterale già descritta, ma anche avendo riferimento al sistema positivo tributario delle norme sui beni soggetti al vincolo e quindi, al loro logico inserimento in tale sistema normativo. Infatti, osservando la tipologia dei beni cennati, si riscontra la volontà del legislatore che ha voluto, in considerazione del tipo di immobile e della sua costosa e peculiare conservazione, controbilanciare gli oneri in capo al proprietario per la manutenzione di tali beni, con un minor carico tributario rispetto agli immobili non soggetti a vincolo; ciò avendo riferimento anche a quello che avviene per altre tipologie di tributi (per es. Imu, Ici, Irpef). Non vanno dimenticati, fra gli altri, i limiti al trasferimento dell'immobile storico-artistico: le compravendite di tali beni sono infatti soggette ad un diritto di prelazione a favore dello stato. Pertanto, la scelta del legislatore del regime tributario di «favore» apparirebbe del tutto logica e conforme con i principi e le norme esistenti nel diritto tributario.

Duccio Cucchi